

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Seconda Sottosezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]

OPPONENTI

contro

[REDACTED] quale
procuratore con rappresentanza del [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. ROSI BERNARDINI
GUIDO, elettivamente domiciliato in LUGO presso il difensore avv. ROSI BERNARDINI GUIDO

OPPOSTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso all'udienza del [REDACTED] ed, in particolare, come da rispettivi fogli
di precisazione delle conclusioni depositati all'udienza del [REDACTED].

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione tempestivamente notificato, [REDACTED] e [REDACTED], in qualità di
garanti, e la società [REDACTED] in liquidazione (di seguito anche solo [REDACTED]) proponevano
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED], con il quale il Tribunale di [REDACTED], su ricorso di

[REDACTED] (di seguito anche solo banca), ingiungeva il pagamento del saldo debitorio del contratto di
finanziamento fondiario sotto forma di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
stipulato tra la banca e la società [REDACTED] in data [REDACTED] a ministero del notaio, dott.ssa [REDACTED],
per la somma complessiva di euro 499.446,08, oltre interessi e spese del procedimento

pagina 1 di 13



monitorio, nonché in forza del contratto di fideiussione specifica stipulata dai garanti [REDACTED] e [REDACTED] in data [REDACTED].

Parte opponente, preliminarmente, formulava espresso disconoscimento delle scritture nn. 2, 3, 6, 7 e 8 prodotte in sede monitoria per difetto di conformità all'originale e lamentava la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato sia in merito all'*an* che al *quantum*. Quanto alle fideiussioni ne rilevava l'inesistenza, mentre in relazione al recesso della banca dal contratto di apertura di credito ne rilevava l'illegittimità. Nel merito, parte opponente lamentava il superamento del tasso soglia usura, l'illegittima variazione dei tassi, l'indeterminatezza della pattuizione dei tassi di interesse, la mancata e/o indeterminata pattuizione della commissione di massimo scoperto e commissioni analoghe, nonché domandava il relativo risarcimento del danno tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, anche da illegittima segnalazione nella Centrale dei Rischi.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], quale procuratrice con rappresentanza di [REDACTED], che contestava e respingeva il contenuto dell'atto di citazione avversario. Innanzitutto, parte opposta chiedeva la verifica *ex art. 216 c.p.c.* dei documenti disconosciuti da controparte, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la stessa sosteneva di aver legittimamente operato nei rapporti con il cliente e con i fideiussori, affermava la validità delle fideiussioni stipulate, evidenziandone la natura di contratti autonomi di garanzia, e contestava le singole doglianze mosse da parte opponente.

Con ordinanza del [REDACTED], il giudice concedeva provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e disponeva instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, d. lgs. n. 28/2010.

Con decreto del [REDACTED], il giudice dichiarava l'interruzione del giudizio essendo intervenuta la Liquidazione Coatta Amministrativa della banca, a seguito dell'istanza della banca depositata in data [REDACTED].

Con ricorso depositato in data [REDACTED], gli oppositori riassumevano il giudizio interrotto; il giudice fissava con decreto l'udienza di comparizione delle parti; con successivi atti di costituzione in riassunzione si costituivano [REDACTED] [REDACTED] (in seguito anche solo [REDACTED]) e [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED], le parti davano atto dell'esito negativo della mediazione; parte opponente insisteva per la sospensione della provvisoria esecuzione non essendo il contratto di fideiussione sottoscritto dalla banca ed insisteva nel disconoscimento della documentazione prodotta da controparte in sede monitoria; parte [REDACTED] costituitasi in riassunzione, chiedeva di essere estromessa in quanto non è titolare del credito.

Con ordinanza del [REDACTED], il giudice disponeva l'estromissione di [REDACTED] [REDACTED], rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e le parti provvedevano al deposito delle relative memorie.

Con ordinanza del [REDACTED], a scioglimento della riserva assunta il giudice ammetteva consulenza tecnica d'ufficio, nominando CTU dott.ssa [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED], il giudice tratteneva la causa in decisione e con decreto del [REDACTED], visto l'imminente trasferimento che avverrà prima della scadenza delle memorie *ex art. 190 c.p.c.* rimetteva la causa sul ruolo.

Come da decreto del Presidente del Tribunale di [REDACTED] n. 5 del [REDACTED], la causa veniva assegnata alla scrivente, la quale prendeva servizio a far data dal [REDACTED].



All'udienza del [REDACTED], le parti precisavano le rispettive conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Al fine di una più chiara esposizione delle ragioni sottese a tale decisione, è opportuno trattare le varie doglianze formulate dalle parti in distinte sezioni di motivazione.

In merito alla questione preliminare formulata dalla banca di tardiva riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di interruzione

In primo luogo si rende necessaria una precisazione in merito alle vicende che hanno coinvolto [REDACTED], al fine di delineare la legittimazione passiva in capo all'attuale parte opposta Fondo di Garanzia dei Depositanti.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del [REDACTED], pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 29.08.2015, la [REDACTED]

[REDACTED] veniva posta in liquidazione coatta amministrativa. In data [REDACTED] attraverso due distinti atti notarili la banca cedeva in blocco i crediti a sofferenza al [REDACTED]

[REDACTED], mentre cedeva in blocco i rapporti giuridici a [REDACTED]

[REDACTED]. In pari data, la [REDACTED] veniva cancellata dall'albo delle banche.

In data [REDACTED] il [REDACTED] ha conferito a [REDACTED], quale procuratore con rappresentanza, la gestione e il recupero dei predetti crediti a sofferenza (cfr. doc. nn. 1 e 2 costituzione in riassunzione [REDACTED]).

Alla luce di questa breve ricostruzione emerge come la legittimazione passiva nel presente giudizio di opposizione sia in capo a [REDACTED] quale procuratore con rappresentanza del [REDACTED]

[REDACTED], cessionario di tutti i crediti a sofferenza della [REDACTED] a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa. Si rileva che con

ordinanza del [REDACTED] è stata estromessa dal presente giudizio.

In secondo luogo, dunque, va esaminata l'eccezione preliminare di estinzione del giudizio ex art. 305 c.p.c. sollevata da parte opposta, alla luce della disciplina di legge e della relativa interpretazione.

Occorre, innanzitutto premettere la sostanziale equiparabilità tra le procedure concorsuali del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa; quest'ultima, infatti, pur presentando una disciplina peculiare ed essendo riservata solo ad alcune categorie di soggetti individuate dalle leggi speciali (imprese bancarie, assicurative, di intermediazione finanziaria, enti pubblici, ecc.), è una procedura concorsuale avente finalità liquidative, alternativa rispetto al fallimento. Da tale finalità analoga discende la possibilità di applicazione delle norme previste dalla legge fallimentare per il fallimento anche alla liquidazione coatta amministrativa, ove compatibili.

In particolare, l'art. 80, comma 6, T.U.B. prevede espressamente che *"le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare"*.

Alla luce di questa preliminare ricostruzione sistematica, si ritiene opportuno richiamare, seppur in sintesi, l'orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità relativo all'interpretazione del terzo comma dell'art. 43 l. fall..

In particolare, pacifico in giurisprudenza è che *"nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede"*



privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare" (cfr. Cass. n. 31010 del 30.11.2018, nonché Cass. n. 8640 del 09.04.2018). Quest'ultima pronuncia, oltre a ribadire che l'interruzione del processo è determinata *ipso iure* dall'apertura del fallimento, afferma che al fine del decorso del termine trimestrale per la riassunzione è necessaria la conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita cioè non in via di fatto, ma per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento che determina l'interruzione del processo, assistita da fede privilegiata.

Tale orientamento è stato confermato ancora più di recente da Cass. n. 2658 del 30.01.2019 che chiarisce come "in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate".

Tale impostazione sembra peraltro trovare conforto anche alla luce della recente riforma della materia concorsuale e delle previsioni contenute nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

In particolare, sebbene non ancora vigente, l'art. 143 della legge n. 20 del 8.03.2019, recependo di fatto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e sostanzialmente ratificando la nozione di conoscenza legale, ha espressamente previsto al terzo comma che "l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice".

Sempre a tal proposito, si osserva infine come l'onere di provare la conoscenza legale qualificata dell'evento interruttivo, eventualmente antecedente all'interruzione del procedimento stante la dichiarazione in udienza dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa, incomba sulla parte che intende far valere l'eccezione di estinzione.

Ritenendo, dunque, applicabili al caso della liquidazione coatta amministrativa le medesime regole previste per il fallimento, stante l'analoga finalità delle due procedure concorsuali, in atti non vi è prova di una conoscenza legale nel senso anzidetto anteriore rispetto alla conoscenza legale in capo alla parte avuta all'atto dell'istanza depositata in data [REDACTED] e relativo decreto di interruzione del [REDACTED]. In particolare, non essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa della banca non vi è prova di una conoscenza qualificata anteriore che possa fungere da *dies a quo* anticipato rispetto all'effettiva conoscenza dell'evento in capo alla parte. Non vi è prova ad esempio di una specifica comunicazione del curatore o meglio dei commissari liquidatori.

Per tali ragioni non si ritiene di poter condividere l'impostazione offerta da parte opposta, che fa discendere il corollario secondo cui l'opponente avrebbe dovuto procedere alla riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c. entro il termine di tre mesi a decorrere dal [REDACTED], data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di messa in liquidazione, essendo conseguentemente il ricorso in riassunzione tardivo in quanto depositato in data [REDACTED].

In atti vi è prova di tale conoscenza legale solo a far data dal [REDACTED], quando con istanza di interruzione depositata fuori udienza il difensore della banca ha dato atto dell'intervenuta liquidazione coatta amministrativa e il giudice ha dichiarato l'interruzione del processo con decreto del [REDACTED]. Per tali motivi, il ricorso in riassunzione depositato in data [REDACTED] deve ritenersi tempestivo e, pertanto, deve rigettarsi l'eccezione di intervenuta estinzione del giudizio per tardiva riassunzione formulata da parte opposta.

In merito alla sussistenza del credito vantato dalla banca. Disconoscimento della conformità della copia dall'originale

Innanzitutto occorre, precisare che la somma di euro [REDACTED] oggetto di ingiunzione in sede monitoria deriva dal saldo debitorio dell'apertura di credito in conto corrente ipotecario n. [REDACTED], concessa con contratto di finanziamento fondiario sotto forma di apertura di credito in



conto corrente con garanzia ipotecaria stipulato in data [REDACTED] a ministero del notaio, dott.ssa [REDACTED] (cfr. doc. n. 2 monitorio) e revocato in data [REDACTED] (doc. n. 8 monitorio).

In atti vi è la prova della debenza del credito vantato, avendo la banca assolto al proprio onere della prova di attrice sostanziale.

In particolare, infatti, per quanto riguarda il rapporto contrattuale azionato in sede monitoria, la stessa ne ha fornito la copia del contratto di apertura, completa anche delle condizioni economiche e firmata dal cliente (doc. n. 2 monitorio), nonché copia degli estratti conto completi (lista movimenti, estratto scalare e conteggio degli interessi), come peraltro rilevato anche dal consulente tecnico d'ufficio (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 25).

Quanto poi al disconoscimento effettuato, peraltro in maniera alquanto generica, da parte opponente nell'atto di citazione in opposizione e ribadito nel corso del procedimento, si rileva come lo stesso sia stato formulato unicamente con riferimento alla conformità della copia fotostatica prodotta all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., e non già con riferimento all'autenticità della sottoscrizione o dell'intero regolamento contrattuale contenuto nello stesso.

I documenti nn. 2, 3, 6, 7 e 8 prodotti in sede monitoria, pertanto, devono considerarsi genuini e, dunque, utilizzabili per le seguenti ragioni.

In primo luogo, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità è pacifica nell'affermare che *"la semplice deduzione di parte relativa all'asserita inidoneità della copia fotostatica (prodotta dall'avversario) a provare l'avvenuta stipulazione di un contratto non produce gli effetti del disconoscimento"* (cfr. Cass. n. 5461/2006). E già sia sufficiente ad affermare che quello di parte opponente non configura un effettivo disconoscimento che, per essere tale, deve essere preciso e puntuale.

A tal proposito occorre, inoltre, effettuare una breve premessa per delineare i tratti fondanti della questione. Nel caso in cui la parte disconosca ai sensi dell'art. 2719 c.c., solo la conformità della copia rispetto all'originale, il giudice è legittimato ad accertare tale conformità anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; diversamente se la parte disconosce il contenuto della scrittura o l'autenticità della relativa sottoscrizione, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., la parte che ha offerto in comunicazione il documento, qualora che intenda ancora avvalersi dello stesso, è onerato della produzione dell'originale e della richiesta di giudizio di verificaione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. (cfr. Cass. n. 1831/2000).

Come noto, *"il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura ex art. 2719 c.c. non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificaione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; pertanto l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, impegna la parte contro la quale il documento viene prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, senza tuttavia vincolare il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa"* (cfr. Cass. n. 2155 del 31.01.2014).

Ciò premesso, alla luce del disconoscimento di parte opponente della conformità della copia all'originale, non vi è alcun elemento che possa far ritenere la non genuinità dei documenti prodotti dalla banca. In particolare, si osserva che gli stessi documenti sono costituiti da fogli interi ovvero modelli prestampati, sottoscritti ripetutamente dal cliente ed indicanti esattamente gli estremi dei rispettivi contratti a cui viene fatto reciproco riferimento. In linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è possibile *"ritenere conforme all'originale il documento prodotto in giudizio, ove questo non presenti abrasioni o segni che possano far presumere una avvenuta alterazione rispetto a quanto pattuito dalle parti"* (cfr. Cass. n. 4395/2004). E ciò non è nel caso di specie.

In merito alle doglianze di parte opponente



L'opposizione di parte opponente, peraltro non sempre redatta in modo intellegibile, è infondata e dunque va rigettata per le ragioni di seguito esposte.

In primo luogo, quanto alla pretesa usurarietà dei tassi di interesse pattuiti, si rileva che parte opponente nei propri scritti difensivi fa riferimento all'usura sopravvenuta.

In particolare, si precisa che con riferimento alla data dell'originaria pattuizione il tasso d'interesse debitorio fosse al di sotto del tasso soglia calcolato avuto riguardo alla categoria omogenea di riferimento. A tal proposito, infatti, il consulente tecnico d'ufficio precisa che *"i tassi applicati non superano mai la soglia usura per la categoria apertura di credito in conto corrente oltre i 5.000,00 euro, risultando anche al di sotto dei TEGM"* (cfr. consulenza tecnica d'ufficio pag. 3).

Nel condividere l'impostazione seguita dal consulente tecnico d'ufficio, si rende opportuno ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le istruzioni della Banca d'Italia abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi. In particolare, preliminarmente si rende opportuno precisare che l'art. 2, co. 4, L. 7.3.1996 n. 108, dopo la novella introdotta dall'art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13.5. 2011, n. 70, prevede che il tasso soglia usura risulti formato dal tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, a cui si deve aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Diversamente per quanto concerne i rapporti pattuiti anteriormente all'innovazione del d.l. 70/2011, il tasso soglia deve essere determinato aumentando il TEGM del 50 per cento.

L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce, inoltre, che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.

Inoltre, si ricorda che a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24675/2017, avente ad oggetto un contratto di mutuo e certamente estensibile anche ad un rapporto di apertura di credito in conto corrente, l'usura sopravvenuta non ha più alcun rilievo. Dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse. Come noto, infatti, è stata sancita la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia. Invero le Sezioni Unite, nelle ipotesi di superamento del tasso soglia in un momento successivo a quello in cui il tasso di interesse è stato pattuito, hanno perentoriamente escluso, non solo la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale contenente il tasso di interesse, ma anche il ricorso al canone della buona fede nell'esecuzione del contratto in virtù del quale sarebbe stato scorretto la pretesa di pagamento di un tasso di interesse divenuto usurario ovvero sopra soglia, enunciando il seguente principio di diritto: *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato"*



può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Per tali ragioni non si ritengono condivisibili le doglianze di parte opponente che da un lato espressamente fa riferimento all'usura sopravvenuta (usura "a far data dal [REDACTED]" come indicata a pag. 25 del proprio atto di citazione in opposizione) e dall'altro pare far riferimento alle variazioni unilaterali nell'ambito dello *ius variandi* ai sensi dell'art. 118 T.U.B. A tal proposito, si ribadisce che ai fini dell'usura occorre valutare unicamente l'originaria pattuizione contrattuale ed eventuali pattuizioni successive, purché firmate dal cliente.

Quanto all'eccezione di incostituzionalità formulata da parte opponente in prima memoria, occorre ricordare che con riferimento alla questione di legittimità costituzionale in via incidentale viene attribuita al giudice *a quo* una funzione di filtro, allo scopo di impedire che giungano davanti alla Corte questioni palesemente pretestuose e prive di fondamento, che come tali sfuggano a qualsiasi logica, anche in termini dubitativi, di violazione di un determinato parametro costituzionale; pertanto il giudice della causa a quo deve vagliare per sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione. Alla luce dell'eccezione come formulata da parte opponente non si ritengono sussistenti i relativi presupposti, ed in particolare la questione sollevata appare manifestamente infondata e dunque la relativa eccezione viene rigettata. La stessa, infatti, non pare essere sorretta dal richiamo a dati oggettivi e sostanziali, ma viene genericamente formulata, con richiamo di una precedente pronuncia della stessa Corte Costituzionale, che ha già preso posizione su questioni analoghe o comunque affini.

Quanto all'esercizio dello *ius variandi* da parte della banca, le generiche doglianze di parte opponente per cui la banca avrebbe tacitamente modificato gli originari accordi contrattuali in senso peggiorativo per il correntista ed in maniera illegittima non possono trovare accoglimento. In particolare parte opponente nulla allega né prova specificamente, mentre l'art. 3 del contratto di finanziamento fondiario (cfr. doc. n. 2 monitorio), espressamente sottoscritto, riferendosi all'art. 118

T.U.B. ammette la possibilità di operare modifiche, anche sfavorevoli per il correntista, con comunicazione delle eventuali variazioni intervenute nei modi e nei tempi di legge. A fronte della legittima pattuizione dello *ius variandi*, è lo stesso consulente tecnico di parte a rilevare che "le modifiche sui tassi di interesse risultano nella maggior parte dei casi a favore della parte correntista con un ribasso degli stessi dopo un momentaneo aumento nel corso del terzo trimestre del [REDACTED]. Solo dal [REDACTED] il tasso applicato risulta superiore a quanto ottenuto in applicazione dei parametri contrattuali circa la variabilità del tasso, ma in linea con le condizioni comunicate periodicamente e mantenendo peraltro un valore quasi costante nell'ambito di quasi un decennio" (cfr. consulenza tecnica pag. 3). Sul punto si osserva che le comunicazioni di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali sono state correttamente comunicate al cliente, unitamente all'invio degli estratti conto periodici (cfr. estratti conto depositati con comparsa di costituzione e risposta) e che in atti non vi è prova dell'esercizio nei termini e nei modi di legge del diritto di recesso da parte del cliente dal contratto, conclusosi invece con comunicazione di revoca dell'affidamento in data [REDACTED].

In secondo luogo quanto alle doglianze dell'opponente relative all'indeterminatezza della pattuizione dei tassi di interesse si osserva quanto segue.

Innanzitutto, l'argomentazione per cui vi sarebbe stata illegittima capitalizzazione degli interessi ad opera della banca, peraltro esile e sprovvista di qualsivoglia preciso indice probatorio, non può trovare accoglimento alla luce della documentazione offerta in comunicazione. In particolare infatti, il contratto di finanziamento fondiario contiene in allegato tutte le condizioni economiche di contratto, nonché il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza che a pagina 1 di 4 del regolamento contrattuale testualmente prevede "periodicità capitalizzazione: trim. dare e avere", oltre all'espressa indicazione di tutti i tassi d'interesse pattuiti (cfr. doc. n. 2 monitorio). L'art. 3 dello stesso contratto di finanziamento fondiario riporta espressamente la dicitura "capitalizzazione ogni trimestre solare e cioè a fine marzo, giugno, settembre e dicembre", nonché la pattuizione della "identica periodicità" nei



rapporti dare e avere tra le parti. Ciò peraltro trova l'avallo anche del consulente tecnico d'ufficio che rileva che "la periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi risulta essere la medesima" (cfr. consulenza tecnica pag. 3).

Sul punto si precisa che tali pattuizioni sono pienamente rispettose della disciplina legislativa di capitalizzazione degli interessi all'epoca vigente.

Si ricorda, infatti, che per i contratti stipulati nel periodo dall' [REDACTED] al [REDACTED] non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima *tout court*, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.

A seguito della modifica legislativa intervenuta d.lgs. n. 342/1999, l'art. 120 T.U.B., comma 2, ha così disposto: "Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". Il secondo comma dell'art. 2 della citata delibera CICR, a sua volta, ha pertanto disposto che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".

La domanda di parte opponente è infondata e va pertanto rigettata.

Parimenti infondata è la doglianza circa la mancata pattuizione delle condizioni economiche applicate e la generica indeterminazione delle condizioni.

Con riferimento alla doglianza relativa all'illegittimità della clausola *floor* si osserva quanto segue.

Come noto, si ricorda che la pattuizione di una remunerazione minima nell'ambito dei contratti di finanziamento a tasso variabile non comporta l'automatico mutamento della natura del contratto, che, ad esempio, nel caso in cui si tratti di contratto di mutuo resta un contratto reale e non assume a contratto derivato, in quanto la causa non è quella di realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ma di concedere a titolo di prestito una somma con correlativo obbligo di restituzione nel tempo della stessa.

Ciò premesso, si ritiene di aderire a quell'orientamento della giurisprudenza di merito per cui le clausole *floor* sono pattuizioni pienamente valide ed efficaci, in quanto non è ammissibile alcun sindacato del giudice sul profilo dell'equilibrio economico del contratto, nemmeno ai sensi della normativa a tutela dei consumatori, ciò ovviamente a condizione che la relativa pattuizione risulti contrattualizzata in forma chiara e trasparente (*ex multis* Tribunale di Bologna del 31.01.2018).

Ciò peraltro è altresì in linea con l'univoco orientamento espresso anche dall'Arbitrato Bancario Finanziario, il quale ha ripetutamente sancito che la clausola *floor*, ove pure non adeguatamente compensata da una clausola *cap*, non può dirsi nulla o comunque inefficace, sostenendo con articolate motivazioni che non v'è ragione di considerarla viziata da profili di illegittimità (cfr. decisioni ABF, Collegio di Roma 7669/2015; Collegio di Napoli 7355/2015; Collegio Napoli n. 2735/2014; Collegio di Milano, n. 688/2011).

Nel caso di specie, è evidente che si tratta di una clausola liberamente e validamente sottoscritta dal cliente, il cui contenuto è chiaro e perfettamente determinato, lo stesso contenuto, peraltro, non è vietato dall'ordinamento e dunque è meritevole d'interesse, in quanto non è volto all'acquisizione di un vantaggio illecito ma è perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti ovvero un contratto di finanziamento fondiario.

In particolare, il regolamento contrattuale prevedendo tassi di interesse variabili individua un tasso *floor* puntuale nel suo ammontare; in particolare, art. 3 del contratto di finanziamento fondiario (cfr. doc. n. 2 monitorio) sancisce che "il limite minimo del tasso d'interesse annuo comunque garantito alla banca sarà del 4,50%".

Non si ritiene, inoltre, di poter condividere la ricostruzione formulata da parte opponente in punto di illegittima indicizzazione del tasso d'interesse variabile indicizzato al tasso *euribor* per contrarietà alla normativa *antitrust* e conseguente nullità della relativa clausola contrattuale.





A tal proposito, si ritiene invece di aderire alla maggioritaria giurisprudenza di merito che ha precisato che il tasso variabile in genere pattuito e praticato non è determinato dal solo tasso *euribor*, ma è composto dall'indice più uno specifico *spread*.

Così è nel caso di specie, in cui l'art. 3 del contratto prevede che al tasso *euribor* debba essere aggiunto uno *spread* del 4,50%.

Pertanto è inesatto affermare che la pattuizione di un tasso variabile ancorato all'andamento del tasso *euribor* sia nullo, in quanto frutto di un accordo di cartello per fissare direttamente o indirettamente i prezzi, vietato dall'art. 2 della legge n. 287/1990.

Inoltre, si osserva l'assoluta genericità delle allegazioni di parte opponente, che non ha nemmeno fornito la prova dell'esistenza della specifica intesa restrittiva della concorrenza, dell'illiceità della stessa e soprattutto del nesso causale tra la presunta illiceità del tasso *euribor* a monte e lo specifico contratto a valle oggetto del presente giudizio.

Si ribadisce, pertanto, che valida e determinata è senza dubbio la relativa pattuizione contrattuale di cui all'art. 3 del contratto di finanziamento fondiario.

In ultima analisi, con riferimento alla mancata indicazione TAEG/ISC nel contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, l'opposizione va rigettata.

Infatti, in relazione alla questione in merito alla sanzione per il caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC, a fronte dell'orientamento sostenuto da parte della giurisprudenza di merito che riconduce la predetta regolamentazione nell'ambito dell'art. 117 T.U.B. tanto con riferimento specifico al disposto del comma 8, per cui "la Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti (...) abbiano un contenuto tipico determinato" e che "i contratti difformi sono nulli", tanto con riferimento al comma 7 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in quanto "sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali (...) che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", si ritiene di condividere l'orientamento della giurisprudenza di merito che dissente espressamente da tale indirizzo (cfr. *ex multis* Tribunale di Bologna del 28.6.2016, dott.ssa Sbariscia). A fondamento della natura risarcitoria della sanzione, per il caso di difformità tra TAEG pattuito e reale o di mancata indicazione dello stesso, depono la natura del TAEG che non ha funzione o valore di regola di validità, bensì, si inquadra nell'ambito delle norme sulla trasparenza bancaria quale mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, che dunque non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. In altri termini, infatti, tale mero indicatore del costo complessivo del contratto ha sostanziale valenza informativa a fini di trasparenza contrattuale ovvero valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale. Pertanto, la sua erronea o mancata indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Alla luce di quanto precede, ne deriva che nel caso di specie la dedotta irregolarità in relazione all'indicazione di tale tasso, non comportando la nullità della relativa clausola, può eventualmente rilevare in termini di responsabilità risarcitoria in capo alla banca, ovviamente qualora il danneggiato assolva adeguatamente al proprio onere della prova. Parte opponente non ha fornito adeguata prova in relazione al fatto che a seguito del corretto assolvimento da parte della banca del dovere di indicare correttamente tale indice, non avrebbe comunque concluso il contratto di apertura di credito oggetto del presente giudizio.

In terzo luogo, quanto alla doglianza relativa all'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e delle successive commissioni contrattuali, si rileva la legittima pattuizione della stessa alla luce della relativa disciplina.

Alla luce della più recente giurisprudenza, anche a Sezioni Unite della Cassazione n. 16303 del 20.06.2018 nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al d.l. n. 185/2008 inserito nella legge di conversione n. 2/2009 la commissione di massimo scoperto deve ritenersi



legittima se pattuita in modo determinato e per iscritto. Tale pronuncia precisa, in aggiunta, che ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura occorre effettuare una separata comparazione, in quanto tale commissione non rientrava nell'ambito dei TEGM rilevati dalla Banca d'Italia.

Sotto l'unico profilo che rileva nell'ambito della presente opposizione, non vi è dubbio che la pattuizione della commissione di massimo scoperto sia avvenuta in data anteriore rispetto al periodo transitorio scaduto il [REDACTED], essendo il contratto di finanziamento fondiario stipulato dalle parti in data [REDACTED], e, pertanto, la commissione di massimo scoperto ivi pattuita è legittima sussistendone le caratteristiche necessarie. In particolare, come si evince dal contratto di finanziamento all'art. 3 dello stesso tale voce di costo è indicata in modo preciso come "una commissione trimestrale di massimo scoperto dello 0,125%". Inoltre, nell'ambito delle condizioni economiche di contratto allegate, la stessa CMS, già puntualmente indicata con riferimento alla percentuale, al capitale e alla periodicità della stessa, viene ribadita e specificata a pag. 1 di 4 con riferimento al duplice tasso dello 0,125% entro fido e dello 0,125% + 0,525% sul massimo scoperto extrafido.

Come peraltro già più volte evidenziato l'intero regolamento contrattuale risulta sottoscritto dal cliente, la cui sottoscrizione è appunto presente in calce al documento in oggetto.

Ciò chiarito, dalla lettura della consulenza tecnica d'ufficio emerge che "la commissione di massimo scoperto, ove applicata, rispetta le condizioni contrattuali del contratto di mutuo e le modifiche di volta in volta comunicate al correntista" e che più in generale "l'applicazione degli interessi e delle commissioni rispetta le condizioni contrattuali convenute alla stipula e/o successive modifiche comunicate periodicamente" (cfr. consulenza tecnica a pag. 3).

Pertanto, le somme addebitate al cliente a titolo di commissione di massimo scoperto e successive commissioni previste a partire dal [REDACTED] sono pienamente in linea con la disciplina legislativa tempo per tempo vigente e di conseguenza l'opposizione di parte opponente sul punto è infondata e deve essere rigettata.

In merito alla validità delle fideiussioni omnibus. Qualificazione della garanzia prestata

L'opposizione è infondata e va quindi rigettata per le ragioni di seguito esposte.

In relazione alla ragione più liquida, a tal proposito, è necessario evidenziare che la garanzia prestata dai garanti [REDACTED] e [REDACTED], nel caso di specie, rientra nell'ambito della categoria delle fideiussioni omnibus con clausola a prima richiesta.

La fideiussione specifica in oggetto (cfr. doc. n. 7 monitorio) è stata stipulata in data [REDACTED], con indicazione del tetto massimo garantito pari ad euro 1.300.000,00, a garanzia dell'adempimento della società [REDACTED], e tra le relative condizioni, presenta l'espressa previsione di garanzia a prima richiesta, come contenuta all'art. 8 del relativo regolamento contrattuale (cfr. doc. n. 7 monitorio).

Come noto, è pacifico in giurisprudenza il principio per cui "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorialità che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (cfr. già Cass. S.U. n. 3947 del 18.02.2010 nello stesso senso Cass. n. 22233 del 20.10.2014).

Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza rispetto alla fideiussione per l'assenza dell'accessorialità della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. (Cass. n. 16213 del 31.07.2015). Il garante è legittimato, infatti, al più a far valere l'*exceptio doli generalis* per il caso in cui lo stesso abbia subito un'escussione abusiva o manifestamente infondata.

Non coglie poi nel segno l'eccezione di inesistenza della predetta fideiussione come formulata da parte opponente. Nel caso di specie, totalmente inconferente appare il richiamo unicamente formulato nei confronti dell'art. 5 del regolamento contrattuale, che disciplina la concessione di credito a tempo determinato, mentre il contratto di finanziamento fondiario mediante apertura di credito in conto corrente oggetto di azione in sede monitoria deve considerarsi a tempo indeterminato, stante la testuale



previsione di cui all'art. 1 della "tacita proroga di giorno in giorno finché non sia data una disdetta da una delle due parti" (cfr. doc. n. 2 monitorio).

Infine, parimenti sprovvista di prova è l'eccezione riconvenzionale di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990 in relazione alla normativa *antitrust*, formulata nel corso del giudizio da parte opponente, da considerarsi in ogni caso ammissibile e tempestiva in quanto attinente a profili di nullità del contratto di fideiussione.

A tal proposito, si ricorda che dato atto preliminarmente che l'attuale competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese (legge n. 27/2012 e d. lgs. n. 3/2017) a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità promosse per la violazione della normativa *antitrust* di cui alla legge n. 287/1990 non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c., stante la natura di eccezione riconvenzionale della stessa e non già di autonoma domanda riconvenzionale.

Anche sotto tale profilo l'opposizione è infondata e va dunque rigettata.

Si osserva che parte opponente, in primo luogo, ha eccepito la nullità dell'intero contratto di fideiussione, limitandosi a richiamare la pronuncia della Cassazione n. 29810/17 e ad evidenziare la coincidenza delle clausole contrattuali con quelle del modello ABI colpite dalla declaratoria di contrarietà alle norme sulla concorrenza.

In merito si precisa che la predetta pronuncia non si esprime sulla natura e portata della nullità derivata (nullità totale o nullità parziale) del contratto a valle, ma sul punto si ritiene di aderire a quell'orientamento che ritiene che tale nullità si atteggi a nullità parziale, e ciò sia in quanto regola generale prevista dal codice civile all'art. 1419 c.c. sia perché l'istruttoria della Banca d'Italia ha avuto ad oggetto le singole clausole del modello di fideiussione omnibus ABI ("*... talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria...*") e non l'intero schema negoziale.

Peraltro, tale impostazione ha di recente trovato l'avallo anche della giurisprudenza di legittimità, nei seguenti termini: "*con riferimento a contratti di fideiussione in cui siano presenti clausole riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle Norme Bancarie Uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di intese illecite ex art. 2 della legge n.287/1990, ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite*" (cfr. Cass. n. 24044 del 26.09.2019).

Nel caso di specie, peraltro il contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca contiene senza dubbio tutte e tre le clausole, che però non sono riportate secondo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e ritenute contrastanti con il divieto di intese anticoncorrenziali con provvedimento della Banca d'Italia del 2.05.2005 - articolo 2, la clausola di reviviscenza, articolo 6, la clausola di sopravvivenza, e all'articolo 8, la clausola di rinuncia al termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c.. Ciò in ogni caso, al più, può eventualmente determinare solo la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole e sempre che il fideiussore/garante abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e abbiano causato nel caso concreto una lesione della sua libertà contrattuale.

Parte opponente non ha fornito alcuna prova e neppure allegato specificamente l'incidenza negativa nel caso concreto delle clausole ritenute dalla Banca d'Italia a monte lesive della concorrenza, contenute nel contratto di fideiussione stipulate in data [REDACTED] tra le parti. In mancanza di adeguata prova della rilevanza negativa delle stesse in relazione all'autonomia negoziale delle parti e considerato, inoltre, che, nel caso di specie, le stesse sono state inserite nel regolamento contrattuale in un periodo temporale successivo al [REDACTED] e non già nel periodo di sospetto per eccellenza rappresentato dal periodo



ante [REDACTED] che lascia presagire l'anticoncorrenzialità della stesse, non vi è nullità delle fideiussioni prestate, che peraltro al più, se dimostrata, si ribadisce avrebbe potuto comportare la nullità parziale delle singole clausole.

In merito alla quantificazione del credito della banca e al preteso risarcimento del danno.

Revoca del decreto ingiuntivo

In sintesi e per tutte le sopracitate ragioni, l'opposizione proposta da parte opponente è infondata e dunque deve essere rigettata.

Conseguentemente, le domande risarcitorie formulate da parte opponente sono infondate nell'an e devono essere parimenti rigettate.

Stante il legittimo operato della banca nell'ambito del rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio, si ritiene di condividere il ricalcolo del saldo debitorio condotto dal consulente tecnico d'ufficio, che tenendo conto del capitale, degli interessi maturati e delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli altri oneri e spese pattuite in contratto, nonché a seguito del legittimo esercizio dello *ius variandi* da parte della banca, risulta pari ad euro 493.123,98. Tale credito deve essere pagato in solido tanto dal debitore principale, [REDACTED] in liquidazione, quanto dai due garanti autonomi, [REDACTED] e [REDACTED].

Si precisa, pertanto, che stante la minima discrepanza rispetto alla somma ingiunta in sede monitoria e che in ogni caso stante la successione nella titolarità del credito oggetto di ingiunzione, come documentata in atti, occorre revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] originariamente emesso a favore di [REDACTED].

In merito alle spese di lite e ai costi di CTU

Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi per ogni fase, in ragione del valore della controversia che ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014 va fissato sulla base del criterio del *decisum*.

La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018).

Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla soccombenza di parte opponente in relazione al proprio atto di opposizione, come meglio chiarito nei precedenti paragrafi di motivazione, nei confronti di parte opposta.

I costi della consulenza tecnica sono definitivamente posti a carico di parte opponente, anche in ragione delle risultanze della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. RIGETTA l'opposizione.
2. REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2183/2014.
3. CONDANNA [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED] in solido al pagamento a favore di [REDACTED] – quale procuratore con rappresentanza del [REDACTED] della somma di euro 493.123,28, oltre interessi legali con decorrenza dal [REDACTED] fino alla domanda giudiziale e interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
4. CONDANNA [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED] in solido al pagamento a favore di [REDACTED] – quale procuratore con rappresentanza del [REDACTED] delle spese del procedimento monitorio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi; spese generali pari al



Sentenza n. 935/2019 pubbl. il 30/10/2019
RG n. [REDACTED]

quindici per cento della somma che immediatamente precede; spese specifiche pari ad euro 607,00; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

5. CONDANNA [REDACTED] in liquidazione, [REDACTED] e [REDACTED] in solido al pagamento a favore di [REDACTED]. – quale procuratore con rappresentanza del [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in: euro 21.387,00 per compensi; spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede; infine, IVA e CPA sulla parte imponibile come per legge.

6. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte opponente.

[REDACTED]
Il Giudice
dott.ssa [REDACTED]

